



REGIONE TOSCANA  
GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15-12-2014 (punto N 23 )**

Delibera N 1185 del 15-12-2014

*Proponente*

LUIGI MARRONI  
DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

*Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)*

*Dirigente Responsabile EMANUELA BALOCCHINI*

*Estensore EMANUELA BALOCCHINI*

*Oggetto*

Approvazione documento recante "Direttive per la commercializzazione delle carni di selvaggina selvatica attraverso la presenza di Centri di Sosta (CdS)"

*Presenti*

ENRICOROSSI	ANNARITABRAMERINI	ANNA MARSON
GIANFRANCO	LUIGIMARRONI	VITTORIO BUGLI
SIMONCINI		
VINCENZO	STEFANIASACCARDI	EMMANUELE BOBBIO
CECCARELLI		
SARA NOCENTINI		

*Assenti*

GIANNI SALVADORI

*ALLEGATI N°1*

*ALLEGATI*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Direttive

*STRUTTURE INTERESSATE*

<i>Tipo</i>	<i>Denominazione</i>
Direzione Generale	DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il Regolamento (CE) n.852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il Regolamento (CE) n.882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il Regolamento (CE) n.2075/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 910 del 4 novembre 2013 con la quale sono state approvate le "Direttive inerenti l'applicazione del Regolamento (CE) n.2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali di Trichine nelle carni. Revoca Delibera G.R. n. 926/2007";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.17 del 11 gennaio 2010 con cui sono state approvate le "Linee guida per la fornitura di piccoli quantitativi di carni di selvaggina selvatica direttamente al cacciatore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore. Approvazione";

Visto il Regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n.1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

Vista la Legge 11 febbraio 1992, n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e del prelievo venatorio";

Visto il Testo Coordinato della legge regionale n.3/1994 - Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n.157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), in particolare l'art. 43 "Commercio di fauna selvatica";

Preso atto dell'elevato numero di ungulati selvatici presenti in Toscana e delle ricadute negative che ciò comporta in termini di danni all'ambiente, alla biodiversità, alle colture agricole e alle altre attività antropiche;

Rilevato opportuno favorire ogni iniziativa volta a ottimizzare la gestione degli ungulati selvatici abbattuti a caccia e in controllo (e contemporaneamente anche di altri animali che costituiscono la selvaggina selvatica) per favorire l'inserimento delle carni della selvaggina selvatica abbattuta nel circuito commerciale attraverso le strutture registrate e riconosciute presenti sul territorio regionale;

Dato atto che le condizioni climatiche, morfologiche e territoriali della Toscana non sono ottimali per garantire il conferimento delle carni di selvatici abbattuti ai centri di lavorazione e che l'insediamento di Centri di Sosta (CdS) in prossimità dei luoghi di abbattimento, ovvero celle frigo destinate alla sola refrigerazione delle carcasse abbattute in attesa della loro commercializzazione, potrebbe rappresentare una possibile soluzione al problema e, contemporaneamente, limitare il rischio di distribuzioni clandestine, o comunque non controllate, di tali carni;

Considerato che l'abbattimento di selvaggina selvatica oggetto di attività venatoria e di controllo faunistico rientra nella definizione di produzione primaria la quale si riferisce a tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici (Reg. CE 178/2002, art. 3, punto 17);

Preso atto che le persone che cacciano la selvaggina selvatica, al fine di commercializzarla per il consumo umano, devono disporre di sufficienti nozioni in materia di patologie della selvaggina e di produzione e trattamento della selvaggina e delle carni di selvaggina dopo la caccia per poter eseguire un esame preliminare della selvaggina stessa sul posto;

Considerato che con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n.910 del 4.11.2013 sono già stati forniti dalla Regione Toscana indirizzi specifici relativi all'organizzazione didattica dei corsi di formazione per "Cacciatore formato in materia di igiene sanità" in conformità ai requisiti richiesti dal Regolamento (CE)n.853/2004;

Vista la nota regionale prot. AOO-GRT/235608/P-070.030.010 del 14 settembre 2009 emanata dal Settore Rifiuti e Bonifiche della Direzione generale delle politiche territoriali e ambientali relativa alla gestione dei rifiuti derivanti dalla selvaggina selvatica cacciata ad opera delle squadre di caccia;

Vista la nota prot. AOO-GRT/226535/Q.110.040 del 31 agosto 2009 emanata dal competente Settore della D.G. Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà relativa alla gestione dei rifiuti derivanti dai cinghiali abbattuti acaccia;

Dato atto che sono state elaborate in collaborazione con la D.G. Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze – Area di Coordinamento Sviluppo Rurale – Settore Attività faunistico-venatorie, pesca dilettantistica, politiche ambientali - documento recante "Direttive per la commercializzazione delle carni di selvaggina selvatica attraverso la presenza di Centri di Sosta (CdS)";

Ritenuto pertanto di approvare il documento recante "Direttive per la commercializzazione delle carni di selvaggina selvatica attraverso la presenza di Centri di Sosta (CdS)" di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto del parere favorevole del CTD espresso nella seduta del 4.12.2014;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare il documento recante "Direttive per la commercializzazione delle carni di selvaggina selvatica attraverso la presenza di Centri di Sosta (CdS)" elaborate dal Settore Prevenzione e Sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria, elaborato d'intesa

con la D.G. Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze – Area di Coordinamento Sviluppo Rurale – Settore Attività faunistico-venatorie, pesca dilettantistica, politiche ambientali, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di rinviare a successivo atto del Settore Prevenzione e Sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria, d'intesa con la D.G. Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze – Area Coordinamento Sviluppo Rurale – Settore Attività faunistico-venatorie, pesca dilettantistica, politiche ambientali - l'approvazione della relativamodulistica.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE GENERALE  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile  
EMANUELA BALOCCHINI

Il Direttore Generale  
VALTERE GIOVANNINI